

## **Tabella – Gli alert dei creditori pubblici**

Le tre ipotesi dell’art. 15, comma 2 del CCII:

**A) per l’Agenzia delle entrate**, l’ammontare totale del debito scaduto e non versato, per l’imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione della liquidazione periodica di cui all’art. 21-bis del D.L. n. 78/2010, sia pari ad almeno il 30% del volume d’affari del medesimo periodo, e per un importo comunque non inferiore a:

- 25.000 euro, per volume d’affari risultante dalla dichiarazione modello Iva relativa all’anno precedente fino a 2.000.000 di euro;
- 50.000 euro, per volume d’affari risultante dalla dichiarazione modello Iva relativa all’anno precedente fino a 10.000.000 di euro;
- 100.000 euro, per volume d’affari risultanti dalla dichiarazione modello Iva relativa all’anno precedenti oltre i 10.000.000 di euro;

**B) per l’INPS**, il debitore è in ritardo di oltre sei mesi nel versamento dei contributi previdenziali, per un ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell’anno precedente e comunque superiore alla soglia di 50.000 euro;

**C) per l’Agente della riscossione**, la sommatoria dei crediti ad esso affidati, dopo l’entrata in vigore del CCII (a partire dal 15 agosto 2020), auto dichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superi: per le imprese individuali, la soglia di 500.000 euro; per le imprese collettive, la soglia di 1.000.000 di euro.

**Sanzioni** per enti pubblici qualificati che non rispettano l'obbligo di segnalazione:

- Agenzia delle Entrate e INPS: inefficacia del titolo di prelazione spettante sui crediti di cui sono titolari
- Agente della Riscossione: inopponibilità, alla massa, del credito per spese ed oneri di riscossione.